



CONVEZIONE TRA PUBBLICA ASSISTENZA NOVARA SOCCORSO ODV E TRIBUNALE DI NOVARA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ART.54 DEL D. lgs 28 AGOSTO 2000 N.274 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

PREMESSO

Che a norma dell'art 54 del D.lgs 28 agosto 2000 n° 274, il giudice di pace può applicare su richiesta dell'imputato la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nelle prestazioni di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e volontariato.

Che l'art.186 comme 9-bis del CdS introdotto dall'art 33 comme 1 lett. A) punto 1) della legge 29 luglio 2010 n120, descrive nuovi casi di applicabilità della norma di cui all'art 54 D.lgs. 274/2000.

Alla luce della disposizione di cui al capo II della legge n. 67/2014 in tema di messa alla prova.

Che l'art 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art 54 comme 6 del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzione da stipulare con il Ministero della Giustizia o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni gli enti o le organizzazioni indicati nell'art 1 comme 1 del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

Che il Ministero della Giustizia, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione.

Che la PUBBLICA ASSISTENZA NOVARA SOCCORSO ODV, con sede legale in Novara in via Rizzottaglia, 19, presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli Enti indicati dall'art.54 del citato Decreto Legislativo tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dott. Filippo Lamanna presidente del Tribunale di Novara giusta la delega di cui in premessa e l'Ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. Noè Stefano, si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1

L'Ente consente che n. **5 (cinque)** condannati alla pena di lavoro di pubblica utilità, di cui alla normativa in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che, presso le sue strutture, l'attività non retribuita in favore della collettività in conformità dell'art.1 del Decreto Ministeriale in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

INVENTARIO DI MAGAZZINO, RIORDINO DEI LOCALI SEDE, PULIZIA LAVAGGIO E DISINFEZIONE MEZZI, AIUTO NELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA, PICCOLE COMMISSIONI, DOPO BREVE FORMAZIONE AUTISTA PER TRASPORTO SOCIO ASSISTENZIALE.

ART.2

L'attività non retribuita in favore della collettività, sarà svolta con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art.33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

ART.3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: **Noè Stefano, Giulia Mesisca, Patrizia Depoli**

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale, eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

ART.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì, che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì, a che i condannati, possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART.5

E' fatto divieto all'Ente, di corrispondere ai condannati una retribuzione in qualsiasi forma, per qualsiasi attività svolta. E' obbligatorio ed è a carico dell'Ente, l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie nonché riguardo alle responsabilità civili verso terzi.

ART.6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art.3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere terminata l'esecuzione della pena una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione, potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve eventuali responsabilità a termini di legge proposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'ente.


ART.8

La presente convenzione avrà durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data in cui sarà firmata dal Presidente del Tribunale.

Copia della presente convenzione, viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonche al Ministero della Giustizia Direzione Generale degli Affari Penali.

Novara, 04/04/2019

Il Presidente
Stefano Nosè



Novara, 8/4/2019

Il Presidente del Tribunale
Dott. Filippo Lamanna

